ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Sant'Alfonso M. de' Liguori"

VIA TRENTO, 21 84016 PAGANI (SA) TEL/ FAX 081 5152108 - 919421
http://www.icsantalfonso.gov.it/ C.F. 94029530659 Cod. Mecc. SAIC8A5005
e-mail: saic8a5005@istruzione.it *posta certificata:* saic8a5005@pec.istruzione.it

Pagani, 5/04/2019

Ai coordinatori di Classe Scuola Secondaria di 1° Grado
A tutti docenti di Scuola Primaria e Secondaria
Al DSGA per quanto di competenza
Sede

AVVISO n. 54

Oggetto: **Controllo della frequenza scolastica**

Premesso che nel nostro territorio e nel nostro istituto di riscontrano con una certa frequenza casi di evasione dell'obbligo scolastico, in accordo con le linee guida emanate dall'USR Campania (prot. 21978 del 20/09/2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

invita i coordinatori di classe per la Scuola Secondaria 1° grado nonché i componenti detto team didattici per la sc primaria a segnalare tempestivamente le situazioni a rischio.

In particolare andranno portati all'attenzione dello scrivente le seguenti situazioni:

- 5 giorni consecutivi di assenza senza adeguata giustificazione
- 10 giorni totali, anche non consecutivi, non adeguatamente giustificati

L'assenza su intende adeguatamente giustificata se correlata da certificazione medica o da dichiarazione del genitore rilasciata sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

Si confida nella consueta collaborazione, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG

Si allega:

- Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti (prot. n. 21978 20-09-2018)

m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021978.20-09-2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della regione Campania

e p.c. Ai Sindaci
dei Comuni della Campania
LORO SEDI

OGGETTO: Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti.

In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi già realizzati in tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, la scrivente Direzione Generale intende fornire precise indicazioni in merito alle procedure da adottare sull'intero territorio di competenza, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico e al disagio giovanile, nonché contribuire ad individuare moduli standardizzati idonei ad assicurare una più efficace comunicazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti.

Tali indicazioni sono state raccolte in apposite *"Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile"* redatte da un gruppo di lavoro (coordinato da questa Direzione Generale) nell'ambito di una più ampia riflessione condotta dal *"Tavolo interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza giovanile ed alle baby gang"* istituito presso la Prefettura di Napoli.

Il citato Tavolo interistituzionale - proprio a seguito dei numerosi fatti di cronaca che hanno visto in più circostanze alunni in età scolare coinvolti in episodi di allarmante ed inquietante violenza - è nato per perseguire il concreto obiettivo di affrontare con interventi razionali, proporzionati e integrati, in un' ottica di breve medio e lungo periodo, il complesso fenomeno delle baby gang, al fine soprattutto di individuare con congruo anticipo ed affrontare con le opportune strategie i prodromici e latenti fattori di rischio sociale, ambientale e culturale.

Dai lavori condotti - con la partecipazione attiva dei rappresentanti della Regione Campania,

del Comune di Napoli, della Magistratura, del Tribunale per i minorenni, della Procura presso il Tribunale per i minorenni, del Centro di Giustizia Minorile, delle Forze dell'ordine e di questa Direzione Generale - è emerso come prioritario un comune intento: rafforzare le azioni sinergiche già in atto tra i diversi attori del territorio, a partire da un più efficace raccordo tra scuola, enti locali e servizi sociali, forze dell'ordine e magistratura minorile al fine di segnalare tempestivamente i casi di minori a rischio violenza e/o elusione dell'obbligo scolastico.

La scrivente è consapevole che alle SS.LL. sono ben noti i riferimenti normativi in materia, per i quali si manda alle citate "Linee Guida" per un dettagliato approfondimento.

Giova, tuttavia, richiamare in questa sede preliminarmente gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo *Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica",* nonché la normativa penale in materia di inosservanza dell'obbligo scolastico secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione:

- il D.Lgs. 297/94 disciplina gli interventi che l'autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- l'art. 731 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare. Il D.Lgs. n. 212/2010 abrogando l'art. 8 della L. 31 dicembre 1962, ha fatto venire meno la previsione che consentiva di estendere l'ambito applicativo del reato previsto dall'art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore (cfr. Cassazione, Sentenza 4520/2017). Attualmente, quindi, pur rimanendo obbligatoria l'istruzione per dieci anni così come previsto dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sanzionata penalmente solo l'inosservanza dell'obbligo per la scuola primaria.

Fatte tali premesse, preme soffermarsi sulle procedure "a *breve termine"* condivise dal tavolo interistituzionale che i dirigenti scolastici devono adottare per segnalare precocemente alunni/e a "rischio disagio".

Individuazione degli inadempienti - gestione delle assenze e registrazione di segnali deboli:

1) Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica sin dall'inizio dell'anno scolastico. Individua tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti che per un massimo di **cinque giorni** *consecutivi* si siano assentati *senza giustificazione* valida o che abbiano cumulato **dieci giorni** di assenze saltuarie *ingiustificate* dall'inizio dell'anno scolastico, fermo restando quanto richiamato al successivo punto 3 del successivo paragrafo *"Indicazioni operative" (presenza di "segnali predittivi").*
2) Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri *segnali deboli,* il dirigente scolastico mette in atto - laddove possibile - ogni strategia pedagogico-educativa per il recupero e segnala, senza indugio, la studentessa/lo studente inadempiente all'ente locale.
3) Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all'ente locale, nel caso in cui l'assenza ingiustificata permanga, il dirigente scolastico avrà cura di segnalare la studentessa/lo studente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni anche in assenza di riscontri dal servizio sociale, fornendo tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli eventuali interventi già messi in campo.
4) Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.

Indicazioni operative:

1) La **prima verifica** circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti ad accertare che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore.

2) Al tempo stesso, è stata predisposta una **scheda di osservazione** e rilevazione di segnali deboli (all. 2 delle Linee Guida) predittivi di fattori di disagio con conseguente rischio di evasione dell'obbligo. La scheda è ad uso esclusivamente interno all'istituzione scolastica, è redatta da uno o più docenti della classe, in base alle modalità organizzative stabilite dal dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3) I **segnali predittivi** possono rappresentare un importante allarme, in quanto configurano un fenomeno assai complesso e, pertanto, riconducibile ad una varietà di aspetti che caratterizzano la **multifattorialità del rischio;** è indispensabile, quindi, operare al fine di assicurare una tempestiva registrazione da parte dei docenti della classe e sottoporli all'attenzione del dirigente scolastico. Questi - nell'ambito della propria autonomia gestionale - deve predisporre le azioni più opportune e, laddove necessario, procedere - in deroga ai limiti di assenze sopra indicati (5 gg. di assenze consecutive senza giustificazione/ 10 gg. di assenze saltuarie non consecutive senza giustificazione) - alla segnalazione dell'alunno inadempiente all'ente locale competente e per conoscenza al tribunale per i minorenni.

4) La **segnalazione di inadempienza** deve essere inviata al *Comune* tempestivamente, in modo da dare origine, quanto prima, all'Ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi dell'anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell'alunno.

5) La segnalazione mette in moto una successiva fase della procedura che è di competenza esclusiva dell'ente locale; tuttavia, sarebbe opportuno che una prima restituzione al dirigente scolastico da parte dei servizi sociali territoriali avvenisse in un tempo congruo, che può essere quantificato in **trenta giorni.** Tale restituzione potrebbe riguardare un primo inquadramento della situazione familiare e una valutazione/progettazione degli interventi da porre in essere ovvero degli eventuali interventi già effettuati o in corso di realizzazione.

Le fasi successive della procedura sono di competenza dell'ente locale.

Orbene, a titolo esemplificativo, nelle citate *"Linee guida",* viene presentata la procedura concordata da questa Direzione Generale con il Comune di Napoli e parzialmente modificata rispetto a quella a tutt'oggi vigente, al solo scopo di rendere tempestiva sin dai primi mesi dell'anno scolastico la segnalazione degli alunni inadempienti ed assicurare agli stessi l'immediato reinserimento nel contesto scolastico (all. 1 delle Linee Guida).

6) Qualora trascorsi trenta giorni dalla segnalazione al Comune, l'alunno non riprenda la frequenza ovvero continui ingiustificatamente a frequentare in modo discontinuo, dovrà procedersi a segnalarlo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni anche se non siano ancora pervenuti riscontri dell'intervento dei servizi sociali.

7) L'intera procedura prevede, altresì, un **accompagnamento** tale che all'individuazione

dei minori a rischio disagio, conseguente alla fase di prima osservazione, segue l'instaurarsi di un naturale dialogo costante tra scuola, famiglia e servizio sociale che, attraverso incontri dedicati, prendono in carico i singoli casi e li accompagnano durante l'intero percorso di reinserimento scolastico.

8) Resta ferma, come già indicato, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.

In ossequio alla normativa vigente, è in capo all'ente competente l'obbligo di denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario i genitori degli alunni inadempienti della scuola primaria, così come stabilito dall'art. 731 cod. pen.

In conclusione, preme segnalare che un'evidente criticità nel percorso scolastico dello studente è rappresentato da due momenti di transizione cruciali: il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e quello dal primo al secondo ciclo di istruzione.

Nel primo caso, la nascita degli istituti compresivi ha sicuramente attenuato il rischio di dispersione scolastica tra scuola primaria e secondaria di I grado.

Resta, invece, altissimo - soprattutto in alcune aree territoriali di questa regione - il rischio di dispersione scolastica nel secondo caso, cioè al termine del percorso di studi della scuola secondaria di I grado.

In questa fase - particolarmente delicata e molto spesso difficilmente governabile - è indispensabile un raccordo e un dialogo costante tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali competenti, al fine di avviare e/o rafforzare le già esistenti pratiche di orientamento, nell'ottica costruttiva della continuità verticale del curricolo scolastico, per evitare che alunni che non abbiano ancora adempiuto l'obbligo scolastico possano abbandonare la scuola ed ogni altra agenzia educativa del territorio, contribuendo ad alimentare quel fenomeno dilagante della microcriminalità.

In conclusione, va sottolineato che la procedura sopra indicata, proprio perché pienamente condivisa da tutti gli attori coinvolti, non intende promuovere alcun atteggiamento repressivo, bensì rafforzare il principio di una partecipazione condivisa da parte dell'intera comunità educante, con il sostegno ed il supporto in primis degli enti locali e della magistratura minorile.

Per questo motivo, le SS.LL. sono invitate ad un'attenta analisi della procedura, e ad una aperta e serena condivisione della stessa di tutti gli attori territorialmente competenti.

Sarà cura, altresì, della scrivente Direzione Generale promuovere - d'intesa con tutti i soggetti interessati (magistratura, forze dell'ordine, enti locali, ecc.) - una serie di conferenze di servizio per favorire una efficace riflessione sul tema nelle aree di maggiore interesse.

Certa della piena collaborazione delle SS.LL. e convinta del buon esito dell'iniziativa, si coglie l'occasione per augurare un buon lavoro.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E RICERCA/80185250588